



COMUNE DI LIVO

PROVINCIA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2012

PRIMA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n. 1 dd. 13 marzo 2013

SECONDA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n. 1 dd. 7 aprile 2014

ADOZIONE DEFINITIVA: Delibera del Commissario ad acta n. 2 dd. 22 agosto 2014

Il Segretario Comunale

Il Commissario ad acta

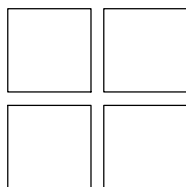
Il Redattore

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
—
dott. arch. WALTER DALPIAZ
ISCRIZIONE ALBO N° 648

TAVOLA N. 09

11.08.2014

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE
TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
Prat. 1869 VPC - Rif. CUP n. 14-2013



STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA

dott. arch. WALTER DALPIAZ

dott. arch. AGNESE ZADRA

VARIANTE GENERALE AL P.R.G. E AL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DEL COMUNE DI LIVO

CONSIDERAZIONI E PRECISAZIONI INERENTI LA VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO prat. n. 1869VPC – Rif. CUP n. 14/2013, DI DATA 7 agosto 2014, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LIVO, ADOTTATA IN SECONDA ISTANZA CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE n. 1 DI DATA 07 aprile 2014.

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2012
Adozione definitiva

Premessa

A seguito del parere espresso dal Servizio Competente inerente la variante al PRG del Comune di Livo, adottata in seconda adozione con deliberazione commissariale n.01 dd. 07 aprile 2014, con la quale si esprime un giudizio favorevole alla sua approvazione subordinatamente al recepimento di alcune modifiche rilevate dal Servizio Commercio e cooperazione della Provincia.

Considerazioni

Nel confermare quanto già riportato nella relazione allegata alla seconda adozione relativamente all'esclusione dell'obbligo del documento di rendicontazione urbanistica per la variante in oggetto in quanto ricorrono le condizioni di esonero di cui all'art.3 bis, comma 8 del Regolamento VAS, si allega di seguito il *“Documento di verifica di assoggettabilità”*.

Per quanto riguarda le criticità espresse dalla Commissione relativamente ad alcune previsioni insediative, riconfermate in seconda adozione, si osserva che richiamando gli obiettivi generali programmatici che l'Amministrazione comunale si è posta in essere già nelle fasi iniziali della variante al P.R.G., si è cercato di dare una risposta soddisfacente alle motivazioni fondamentali che hanno ispirato le scelte operative del piano.

In particolare con le varianti 41 e 62 si vuole soddisfare le richieste avanzate da due giovani imprenditori agricoli che intendono realizzare la propria abitazione primaria sopra i depositi delle attrezzature agricole già edificati. Ciò comporta una razionalizzazione dell'attività svolta dalle due aziende agricole in questione e lo sfruttamento di suolo già edificato.

Con le varianti 10 e 12 si vuole soddisfare le richieste avanzate da una giovane copia e da due futuri nuclei famigliari che intendono realizzare la loro casa primaria e così ritornare al loro paese nativo poiché attualmente alloggiati presso altri paesi.

Raffronto delle modifiche introdotte.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici e normativi di raffronto onde evidenziare le modifiche introdotte in ottemperanza con la valutazione tecnica del competente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, nonché per effetto delle osservazioni accolte.

Art. 21 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono l'adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Per gli interventi riguardanti le attività commerciali sul territorio del comune di ~~Rume~~ Livo ed in particolare per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, va fatto riferimento alla legge e alla deliberazione di cui al comma 2.

21.1 Esercizi di vendita e definizioni

1. Gli esercizi di vendita si dividono nelle seguenti tipologie commerciali:
 - a) esercizi di vicinato;
 - b) medie strutture di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita;
 - d) centro commerciale al dettaglio;
 - e) commercio all'ingrosso.
2. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di cui al comma 1 sono dettagliate al punto 1 – *Tipologie commerciali e definizioni* – dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 01 luglio 2013. Ulteriori dettagliate specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono:
 - a) "**commercio al dettaglio**": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b) "**esercizi di vicinato**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
 - c) "**medie strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
 - d) "**grandi strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c)
 - e) "**centro commerciale al dettaglio**": una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
 - f) "**superficie di vendita**": l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;

g) **"commercio all'ingrosso"**: l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

3. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

21.2 Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Livo, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**. Altre tipologie di vendita non sono ammesse fino ad eventuale diversa disciplina di competenza del Piano territoriale della Comunità (PTC).
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del PRG in merito alla tutela dei centri storici e dei parametri edilizi, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia per gli aspetti socio-economici che per quelli tecnico-realizzativi determinati dall'intervento, nonché all'acquisizione del parere della Giunta comunale.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano regolatore generale per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico (art. 10.3);
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 25.4;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto.

21.3 Attività commerciale nelle aree produttive del settore e secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale (art. 10.1) è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

21.4 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

21.5 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso può essere esercitato singolarmente e cioè anche in assenza di commercio al dettaglio.
3. Il Piano territoriale della Comunità (PTC) individua le zone specificatamente dedicate al commercio all'ingrosso.

21.6 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto ~~10 6.3.1~~ dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ~~che si riportano limitatamente alle parti di validità per il comune di Livo.~~

~~“6.3.1 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali~~

~~I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a 12,5 mq. Per gli spazi di manovra si applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previsti dalla legge urbanistica. (Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.)~~

~~I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.~~

~~I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura~~

~~di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.~~

~~Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. La progettazione degli spazi di parcheggio all'aperto va inoltre orientata alla loro qualificazione mediante la creazione di aiuole o siepi e la sistemazione di una pianta ad alto fusto ogni quattro posti auto.~~

~~Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.~~

~~Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di accesso della clientela."~~

2. Sotto il profilo dello specifico standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 per gli interventi all'interno degli insediamenti storici e al punto 3.2 per gli interventi all'esterno degli insediamenti storici dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ~~che di seguito si riportano.~~

~~a) all'interno degli insediamenti storici~~

~~"2.2—Spazi di parcheggio~~

~~Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio il piano regolatore generale adotta i seguenti parametri minimi:~~

~~a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;~~

~~b) mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq 2.500;~~

~~c) mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500;~~

~~Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi negli insediamenti storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggi pertinenziali."~~

~~b) all'esterno degli insediamenti storici~~

~~"3.2—Parcheggi pertinenziali~~

~~Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio si applicano i seguenti parametri minimi da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:~~

~~a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;~~

~~b) per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq di superficie di vendita;~~

~~c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;~~

~~d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde.~~

~~Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi."~~

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
Nei casi in cui tali valutazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Il consiglio comunale può riconoscere l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio.
5. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso è previsto uno spazio di parcheggio pari a mq 1,00 ogni 10,00 mq di superficie di vendita.

21.7 Altre disposizioni

1. Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente *Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche* e degli articoli 4 e 5 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1 recante *Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento*. Le deroghe sono ammesse nei casi e nelle modalità stabiliti con l'art. 6 della medesima legge n. 1/1991.

2. All'esterno degli insediamenti storici, ~~valgono inoltre le disposizioni~~ il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ~~che di seguito si riporta.~~

~~"3.3 parametri edilizi~~

~~Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) (mq 800) della legge provinciale sul commercio, di medie strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 — con esclusione di quelle di cui al precedente punto 2) (esercizi commerciali negli insediamenti storici individuati dal PRG) — è subordinato al rispetto dei seguenti criteri e parametri:~~

~~a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50 per cento;~~

~~b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60 per cento;~~

~~c) almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;~~

~~d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti."~~

3. L'area mista commerciale, direzionale e per attività terziarie di cui all'art. 10.2, qualora sia utilizzata a scopo commerciale, il comune può subordinarla alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1). Tale piano attuativo può motivatamente ridurre i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riportati al comma 2, nella misura massima di un terzo.

21.8 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita (mq 800) in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, ~~nel rispetto del volume originario dell'edificio, è ammesso ridurre i parametri quantitativi di cui ai punti 3.2 e 3.3 vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riportati all'art. 25.6 comma 2, lettera b) e all'art. 25.7 comma 2.~~
- ~~2. Per gli interventi di cui al comma 1, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.~~
- ~~3. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.~~

21.9 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800

1. ~~L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800 è sempre ammesso nel rispetto delle quantità degli spazi di parcheggio e dei parametri edilizi di cui rispettivamente agli art. 25.6 e 25.7.~~

~~Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale (mq. 800) si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.~~

2. ~~Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni i parametri quantitativi di parcheggio ed edilizi di cui ai precedenti artt. 25.6, comma 2, lettera b) e 25.7, comma 2, sono ridotti di un terzo fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali massimi (mq 800) qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.~~

21.10 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita, a prescindere dalla preventiva localizzazione da parte della comunità, è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ~~che di seguito si riportano:~~

~~a) Parcheggi pertinenziali da intendersi a esclusione degli spazi di manovra~~

~~**"6.3 Parcheggi pertinenziali"**~~

~~a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;~~

~~b) grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;~~

~~c) grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita;~~

~~d) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non alimentare o con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti;~~

~~e) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore alimentare o misto oppure da esercizi commerciali del settore non alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto superiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 2,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.~~

~~f) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 40%, in locali interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde."~~

b) Servizi a disposizione della clientela

~~"6.4 Servizi a disposizione della clientela~~

~~Le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 deve essere garantita la presenza di almeno un ulteriore servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita o per frazioni di essa.~~

~~Deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente "Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento".~~

~~Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.~~

~~Nei centri commerciali al dettaglio va assicurata la disponibilità di appositi spazi dedicati alla cura igienica dei neonati.~~

~~In corrispondenza delle aree destinate a parcheggio delle grandi strutture di vendita devono essere previste apposite zone per la sosta di cicli e motocicli; vanno inoltre previste idonee stazioni di ricarica, da fonti energetiche rinnovabile, per autoveicoli, cicli e motocicli elettrici nonché per il mantenimento termico delle celle frigorifere dei mezzi in sosta."~~

21.11 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare

1. ~~Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia di mq 800 dimensionale, utilizzando edifici esistenti, e nel rispetto del volume originario degli edifici medesimi, i parametri quantitativi di parcheggio di cui all'art. 25.10, comma 1, lett. a) sono ridotti di un terzo. L'ampliamento è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata e si prescinde dalla preventiva localizzazione delle aree da parte della comunità si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.~~
2. ~~L'intervento deve in ogni caso assicurare:~~
 - a) ~~la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso un intervento organico sotto il profilo tipologico e architettonico;~~

- ~~b) il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali o per servizi pubblici; a tal fine il piano attuativo è corredato da un accordo pubblico privato ai sensi dell'articolo 30 della legge urbanistica provinciale, al fine di assicurare un equilibrato contemperamento degli interessi;~~
- ~~c) le caratteristiche costruttive delle strutture di cui al punto precedente devono assicurare requisiti di prestazione energetica non inferiori alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti;~~
- ~~d) deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico a disposizione della clientela, fermo restando quanto previsto dal D.M. 236/1989;~~
- ~~e) gli spazi a parcheggio possono essere ridotti di un terzo.~~

21.12 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale che di seguito si riporta.

"9. Valutazione di impatto ambientale

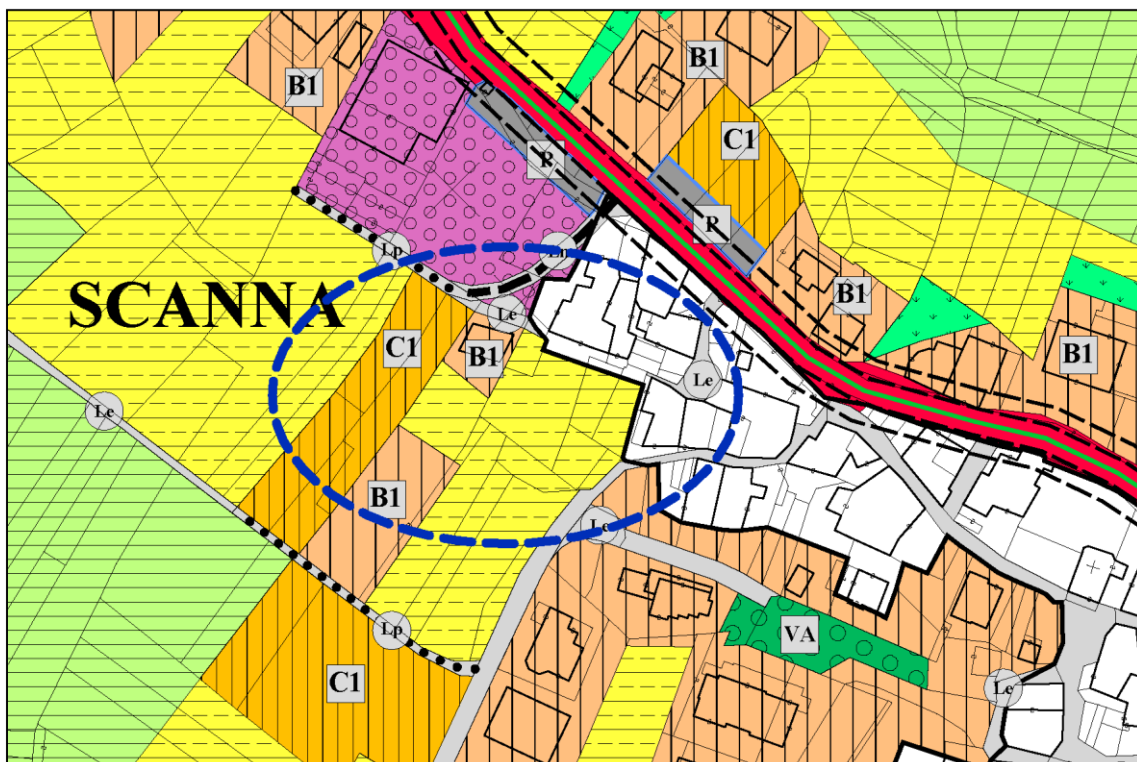
I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di attuazione, nel rispetto delle soglie dimensionali stabilite dallo stesso.

Per le finalità di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, qualora non risultassero efficaci diverse modalità di mitigazione o contenimento degli impatti ambientali rilevati, può prescrivere una riduzione della superficie di vendita al dettaglio dell'insediamento commerciale. La riduzione della superficie di vendita deve essere improntata al principio di proporzionalità, in modo da contemperare l'obiettivo della realizzazione del progetto con l'esigenza di contenimento, riduzione e limitazione degli effetti prodotti sull'ambiente."

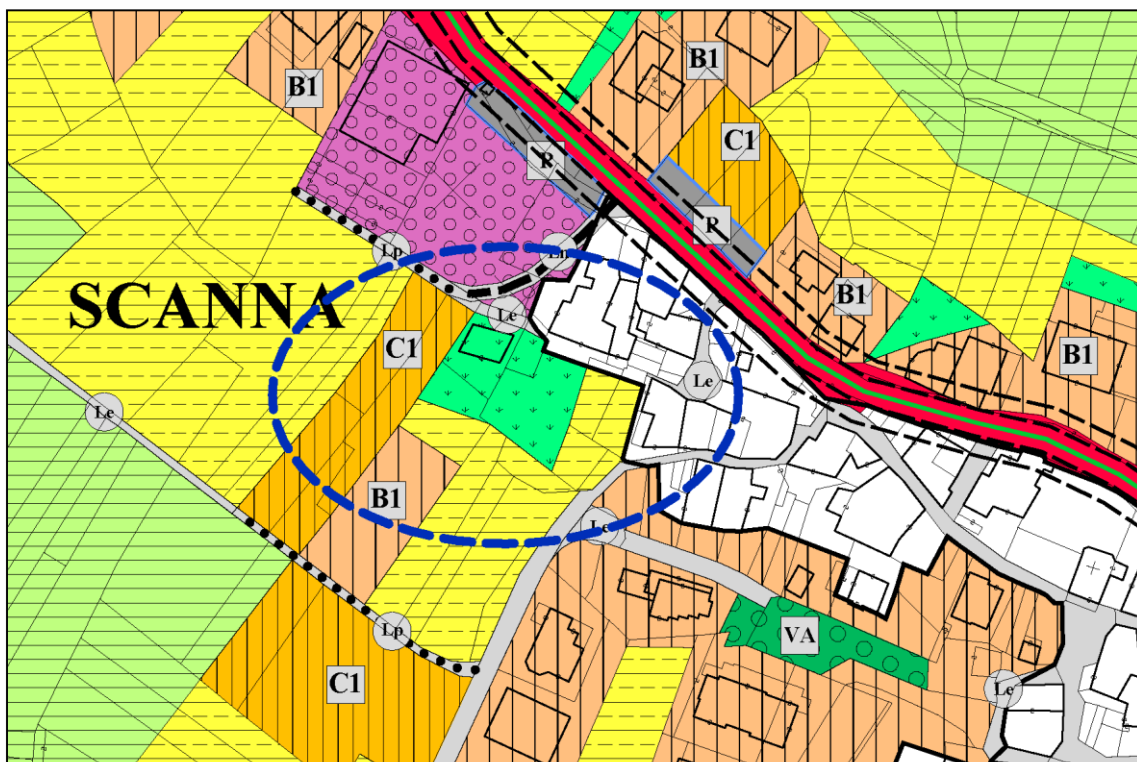
21.13 Disposizioni finali

1. I richiami riportati testualmente, dalle disposizioni provinciali in materia di commercio, nelle presenti norme, hanno valore di mera facilitazione nella lettura delle disposizioni medesime, significando che le eventuali successive modifiche sostituiscono automaticamente quelle richiamate senza l'obbligo di specifiche varianti al PRG.

FRAZIONE SCANNA



PRG "SECONDA ADOZIONE"



PRG "ADOZIONE DEFINITIVA"

Esame delle osservazioni

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla Variante al PRG del Comune di Livo, avvenuta il 12 maggio 2014, sono pervenute 9 osservazioni regolarmente protocollate.

In data successiva, e dunque fuori termine, sono pervenute 3 ulteriori osservazioni.

Ciò premesso e considerato si riportano, in sintesi, tutte le osservazioni pervenute alle quali si risponde puntualmente, provvedendo all'accoglimento di quelle che non comportano motivazioni ostative alla coerenza del piano o che contribuiscono a rafforzare i suoi obiettivi.

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
1	1406	16 Apr. 2014	Fauri Lucia
oggetto	Richiede di portare le seguenti pp.ed. 77/1 - 193 e pp. ff. 984 - 983 - 982/1 - 982/2 C.C. Preghena da zona "Residenziale di completamento" a verde privato o simile destinazione In quanto la volumetria edificata dalla sottoscritta risulta essere più che sufficiente per le sue esigenze.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	Trattasi di una variazione urbanistica già avvenuta in prima adozione e quindi l'osservazione non è pertinente.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
2	1677	08 Mag. 2014	Compare Roberto
oggetto	Richiede la possibilità di un riclassamento dell'edificio situato nella p.ed. 41/1 Preghena da Cat. R2 A Cat. R3, in quanto l'edificio p.ed. 42/2 facente parte dello stesso edificio è stato oggetto dello stesso intervento.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	La richiesta di declassamento dell'edificio in oggetto non è pertinente in quanto non oggetto di variante.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
3	1681	09 Mag. 2014	Datres Matteo
oggetto	Richiede di modificare l'art.13.5 "area per impianti zootecnici" riducendo la distanza da mantenere nei confronti delle strade da m. 10 a m.5 per la parte di edificio da destinare a fienile.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	La richiesta non può essere accolta in quanto tale norma non è oggetto di variante.		
Note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
4	1685	12 Mag. 2014	Bruno Moscon
oggetto	Si chiede lo stralcio della variante nr. 45.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	Si ribadisce quanto già espresso in precedenza non avendo introdotto alcuna variazione rispetto alla previsione urbanistica introdotta con la variante nr. 45 in prima adozione.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
5	1693	12 Mag. 2014	Fabrizio Filippi
oggetto	Osservazioni sulla previsione di parcheggio pubblico su parte delle p.f. 1355/2, 1355/3, 1355/4 a Scanna. Chiede che venga variata la destinazione proposta in seconda adozione. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'area a fermata di mezzi pubblici osserva che poche decine di metri sopra, in prossimità del bivio di Varollo e dall'altro lato della strada esiste già lo spazio servito da idoneo marciapiede per la fermata in condizioni di maggiore sicurezza.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	In quanto non oggetto di variante fra la prima e seconda adozione.		
note	Dalle osservazioni fortemente critiche espresse in merito alla previsione urbanistica di un parcheggio pubblico interessante le particelle su dette, si presuppone che si richieda lo stralcio di tale previsione, non essendo esplicitamente formulata in questa occasione ma richiamando quanto già richiesto in prima adozione. Si confermano quindi le contro deduzioni già espresse in precedenza.		

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
6	1696	12 Mag. 2014	Claudio Agosti
oggetto	Richiesta di cambio di destinazione urbanistica per le p.f. 81/1 81/2 81/3 da "area residenziale di completamento" ad "area a verde privato".		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	Non pertinente in quanto tale variazione è già stata adottata in prima adozione.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
7	1698	12 Mag. 2014	Gianluigi Zanotelli
oggetto	Richiesta di cambio di destinazione urbanistica per la p.ed. 301 da "area residenziale di completamento" ad "area a verde privato".		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	Non pertinente in quanto tale variazione è già stata adottata in prima adozione.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
8	1699	12 Mag. 2014	Gianluigi Zanotelli
oggetto	- Richiesta di cambio di destinazione urbanistica per la p.ed. 286 da “area residenziale di completamento” ad “area a verde privato”. - per le pp. ff. 968 e 967/2 individuate in “area agricola di rilevanza locale” ripristinare la precedente destinazione urbanistica a “verde privato”. Tale richiesta è dettata dal fatto che su dette particelle si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento con inizio lavori di data 09/06/2010 autorizzati secondo norma specifica di riferimento della destinazione urbanistica originaria “area a verde privato”.		
accolta	L'osservazione è accoglibile.		
accolta in parte			
non accolta			
note	Vedi Variante n. 13		

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
9	1700	12 Mag. 2014	Gianluigi Zanotelli
oggetto	- Richiesta di cambio di destinazione urbanistica per la p.ed. 286 da “area residenziale di completamento” ad “area a verde privato”. - per le pp. ff. 968 e 967/2 individuate in “area agricola di rilevanza locale” ripristinare la precedente destinazione urbanistica a “verde privato”.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta			
note	Tale richiesta, anche se protocollata successivamente alla precedente, si ritiene sia un doppione della stessa.		

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
10	1707	13 Mag. 2014	Agosti Michele
oggetto	Chiede che venga tolto il vincolo di area agricola di pregio dalle pp. ff. 142/2 e 143/3		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	L'osservazione non risulta accoglibile in quanto pervenuta fuori termine.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
11	1792	16 Mag. 2014	Conter Cristina
oggetto	Proprietaria della p.f. 88/4 C.C. Livo, in zona “residenziale di completamento”. Chiede che venga modificata la destinazione urbanistica della suddetta particella ed inserita come verde privato di rispetto, in quanto non permette nessun tipo di ampliamento della volumetria già edificata.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	L'osservazione non risulta accoglibile in quanto pervenuta fuori termine.		
note			

numero d'ordine	n. prot.	data prot.	Nome osservante
12	1793	16 Mag. 2014	Conter Stefania
oggetto	Proprietaria della p.f. 92 C.C. Livo, in zona residenziale di completamento. Chiede che venga modificata la destinazione urbanistica ed inserita come verde privato di rispetto in quanto non permette di ampliare la volumetria edificata sulla particella.		
accolta			
accolta in parte			
non accolta	L'osservazione non risulta accoglibile in quanto pervenuta fuori termine.		
note			

Sintesi delle variazioni apportate al Piano regolatore.

Al fine di facilitare l'individuazione e la lettura delle varianti al PRG, così come modificato in seconda adozione in conseguenza del recepimento delle osservazioni della Commissione urbanistica provinciale nonché dell'accoglimento delle osservazioni dei privati, si propone la seguente sintesi complessiva delle varianti di prima e seconda adozione.

Variante n. 1

Viene riportato in cartografia un lembo di territorio che pur appartenente al comune catastale di Livo è sempre stato tralasciato in quanto di fatto accessibile dalla viabilità del comune di Cagnò separato al resto del territorio dall'alveo del torrente Pescara. Tale area ricade in parte in zona bosco ed in parte viene usata per stoccaggio e riciclaggio di materiali inerti, per la quale si inserisce nella normativa uno specifico riferimento normativo. (art. 12 comma 3).

In seconda adozione si riporta in cartografia, per quanto possibile, la reale posizione dell'alveo del torrente, subordinando gli eventuali interventi ad una preventiva analisi di tipo geologico e geotecnico. A tal proposito, in seconda adozione, è stata inserita all' "art. 12 comma 3" specifica disposizione che obblighi all'esame, oltre che agli aspetti geologici del sito, le condizioni di pericolosità di tipo torrentizio-fluviale del torrente Pescara.

Variante n. 2-7-13-14-15-16-22-24-29-31-32-33-35-39-40-41-43-44-45-48-49-50-54-56-60-66-68-73-74-75-79-80-81

L'attuale cartografia di piano individua un'ampia zona di "AREE A VERDE PRIVATO E DI RISPETTO" includendo in esse alla stessa stregua aree di rispetto stradale, aree a verde privato edificate e non, aree di rispetto cimiteriale.

Con la variante oltre che indicare le fasce di rispetto stradali e cimiteriali, sono state individuate tutte le zone edificate ricomprese nelle aree a verde privato e di rispetto, classificando le stesse in zona più consona "ZONE B - AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO".

In seconda adozione per le varianti 2-43-49-60-80-81, si comprendendo in zona agricola gli edifici esistenti i quali saranno regolati dalla norma in materia di edifici esistenti in area agricola.

In adozione definitiva per la variante 13 viene ripristinata la destinazione originaria "AREA A VERDE PRIVATO" accogliendo l'osservazione del privato motivata nel precedente capitolo della presente relazione.

Variante n. 3-4-9-27-28-36-38-47-51-57-63-77

Vengono eliminate le previsioni di potenziamento di alcune strade a seguito dell'avvenuta realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento delle strade stesse. La variante 9 in località Scanna e la variante 27 in località Varollo riportano inoltre i parcheggi come realizzati.

Variante n. 5 - Località Scanna (Centro Storico)

Con questa variante si propone il declassamento da "R1 RESTAURO" a "R3 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" di una porzione di edificio relativa al "Rustico" dell'edificio di recente ristrutturazione, al fine di rendere possibile un adeguamento dello stesso a spazio abitabile.

In seconda adozione si attribuisce la categoria "R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO"

Variante n. 6

Venuto meno l'interessamento da parte dell'Amministrazione comunale dello spazio riservato ad "Attrezzature e servizi pubblici" nel centro abitato di Scanna, tale area viene conglobata nell' "area residenziale di completamento".

Variante n. 8-70 (Stralciate in II^Adozione)

Al fine di soddisfare due specifiche richieste, dovute da esigenze motorie degli occupanti due edifici siti nel centro storico di Scanna e di Preghena, di realizzare un balcone in facciata, si istituisce sui lati interessati a questo intervento un vincolo di facciata la cui norma stabilisce che detta possibilità dovrà essere valutata dalla CEC.

Variante n. 10-12-17-23-34-58-59-64-67-69-76

Al fine di soddisfare le specifiche richieste pervenute di realizzazione di residenza primaria, si propongono con le suddette varianti alcune "aree residenziali di nuova espansione" includendo particelle attualmente destinate a "verde privato e di rispetto" senza invadere l'area agricola di pregio.

In seconda adozione per le varianti n. 59 e 67, accogliendo l'osservazione della C.U.P. si stralcia detta previsione.

Variante n. 11-21

Su specifiche richieste vengono stralciate alcune aree residenziali di completamento destinandole a verde privato

In seconda adozione vengono inserite in area agricola di rilevanza locale.

Variante n. 18-19

La necessità di dotare la frazione di Scanna di adeguata fermata dell'autobus e di spazi parcheggi lungo la strada provinciale che attraversa l'abitato, con tali varianti si individuano gli spazi necessari allo scopo su ambedue i sensi di marcia.

Variante n. 20

Viene stralciato il piano attuativo n. 2 nella frazione di Scanna comprendente l'unico edificio con sue pertinenze destinato a funzione di albergo su tutto il terreno, e sostituito da una previsione urbanistica più consona "Area per attività alberghiere".

Variante n. 25-61

Si stralciano alcune aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici poiché l'Amministrazione comunale non ha in programma su di esse alcun intervento.

Variante n. 26

Si riporta in cartografia l'avvenuto ampliamento del cimitero di Varollo e la conseguente modifica della fascia di rispetto cimiteriale.

Variante n. 30

In località Varollo si riporta in cartografia una strada esistente.

Variante n. 37 (Stralciata in II^ Adozione)

Su specifica richiesta di un artigiano locale che svolge l'attività di meccanico al piano terra di un edificio in località Varollo comprendente la propria abitazione, di ampliamento dello spazio lavorativo essendo questo attualmente molto ridotto, si è cercato di dare una risposta soddisfacente nel terreno antistante già di proprietà posto sulla parte opposta della strada provinciale, già in uso dallo stesso per il parcheggio di autoveicoli in attesa di riparazione.

Pur mantenendo la destinazione urbanistica di tale area in "area agricola di pregio" con specifica normativa si ammette la possibilità di realizzare un edificio al solo scopo di officina meccanica per una superficie massima di mq. 300 contenuto in altezza massima di ml. 5.00 riferita all'andamento della strada provinciale e nel rispetto della distanza minima di ml. 15.00, in modo da garantire la massima visibilità al traffico veicolare e nel contempo non essere troppo invasivo rispetto al territorio circostante.

In seconda adozione accogliendo l'osservazione della C.U.P. si stralcia detta previsione.

Variante n. 42

Da l'impossibilità di accordo tra tutti i proprietari ricompresi dal piano attuativo in località Livo (PA 1), si propone una riduzione dello stesso al fine di soddisfare i due proprietari interessati alla realizzazione di un edificio bifamigliare.

Variante n. 46

A seguito dell'avvenuta realizzazione del nuovo plesso scolastico e dell'adiacente campo sportivo, non necessitando oltre a questi di ulteriori spazi, si riduce l'area destinata a "verde sportivo" inserendo in area agricola la superficie esclusa.

In seconda adozione si rettifica in area agricola di rilevanza locale.

Variante n. 52

In località "bivio per Rumo" nei pressi della segheria si individua un nuovo sito archeologico a seguito di avvenuti ritrovamenti nel sottosuolo di antichi manufatti probabilmente legati all'estrazione e lavorazione dell'argento.

In seconda adozione è stato riportato in cartografia il corso d'acqua del torrente Lavazzé e si modifica la relazione tecnica relativa alla presente variante (ritrovamento manufatto nel sottosuolo).

Variante n. 53

Su specifica richiesta viene ridotta l'attuale area artigianale a Sud-Ovest di Preghena, inserendo in area agricola la superficie esclusa.

In seconda adozione si rettifica in area agricola di rilevanza locale.

Variante n. 55

Su specifica richiesta si separa l'edificio adibito a civile abitazione dell'area artigianale individuando lo stesso in area residenziale di completamento.

Variante n. 62

A seguito di iniziativa privata di recupero di un edificio esistente, denominato "Maso Gius" per il ricavo di un agriturismo integrato da un percorso didattico mediante dimostrazione del funzionamento di un impianto di centralina idroelettrica, da tempo dismesso, esistente all'interno dell'edificio.

A completamento di tale area ricettiva è prevista la realizzazione di un area maneggio ed un area campeggio da ricavare nell'area di pertinenza dello stabile.

Allo scopo si individua una specifica "area per campeggi ed attrezzature turistiche".

In seconda adozione, in merito alla variante relativa al recupero di un manufatto esistente denominato "Maso Gius" finalizzato a ricavare un'attività ricettiva, viene riproposta tale previsione urbanistica in seconda adozione, accompagnando la stessa da uno studio geologico specifico, ridescrivendo la normativa di riferimento (art. 11.2 – Area per campeggi) tenendo conto delle osservazioni espresse dalla C.U.P. e dalla legge provinciale n. 19 dd. 4 ottobre 2012.

Per quanto riguarda la materia del commercio si adegua la disciplina urbanistica del PRG alle recenti disposizioni di legge (v. art. 21)

Variante n. 65

Viene modificato il perimetro dell'attuale PRE comprendendo esclusivamente l'effettiva area di futuro intervento relativo alla demolizione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 25 in C.C. Preghena e successiva ridefinizione degli spazi esterni e della viabilità comunale, escludendo in tal modo altri edifici ed aree non pertinenti al suddetto intervento.

Al fine di adeguare i tematismi relativi alle zonizzazioni del piano regolatore con le sopravvenute disposizioni provinciali in merito all'omogeneizzazione grafica dei piani, viene rinominato il P.R.E. 1 (Piano di Recupero Edilizio 1) con P.R. 1 (Piano di Recupero 1).

Variante n. 71

L'edificio che ospita il negozio alimentari nella frazione di Preghena, sia per la sua tipologia funzionale che per la tipologia architettonica che non rappresenta nessuna definizione storica viene declassato da "R2 Risanamento conservativo" a "R3 Ristrutturazione edilizia".

Variante n. 72

Viene inserita in cartografia la previsione di un'area a parcheggio pubblico nel centro storico di Preghena.

Variante n. 78

Si prevede la sostituzione di un piano attuativo (PA 2) per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale. A titolo compensativo i lottizzanti dovranno realizzare i lavori necessari per il potenziamento della viabilità pubblica di proprietà comunale ed un'adeguata dotazione di parcheggi per una superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera area, che ad opere ultimate saranno cedute all'amministrazione comunale.

In seconda adozione viene integrato il Piano Attuativo n. 2 con la prescrizioni della C.U.P.

Variante n. 82

Su specifica richiesta si riduce l'area artigianale ad Ovest della frazione di Preghena inserendola in area agricola, come realmente sfruttata.

In seconda adozione si rettifica in area agricola di rilevanza locale.

Variante n. 83

A monte della frazione di Preghena si costituisce un' "area per impianti zootecnici" comprendente un edificio già stalla, ora dimessa, e sue pertinenze, per permettere agli attuali proprietari di riprendere l'attività zootecnica.

Variante n. 84

In seconda adozione viene individuata una ulteriore “area produttiva del settore secondario di livello locale L” in quanto tale area attualmente identificata dal PRG in area “magazzino prodotti agricoli” in realtà è occupata da un’azienda artigianale, mentre per l’area coltivata a frutteto si individua un “area agricola di rilevanza locale”.

Variante n. 85 – località Varollo (centro storico)

Si tratta di un edificio di cui alla scheda n. 16 (Varollo) individuato catastalmente dalla p.ed. 111 a Varollo, si annota la possibilità di variare le falde di copertura, ammettendo la copertura a due falde come originariamente documentato dalla documentazione fotografica storica allegata.

Verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica della variante al PRG ai sensi dell'art.6 della L.P. n.1/2008 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Premessa

L'art. 6 della L.P. n.1/2008 prevede che le varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate.

La variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il Piano territoriale della comunità (PTC) .

L'art.12 del citato decreto del Presidente della Provincia, come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg, stabilisce inoltre che le varianti ai PRG, in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali, siano sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal, Piano urbanistico Provinciale (PUP).

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte al piano vigente, ne sono esenti.

Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (art. 3 bis Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.), stabilisce che tra le altre non sono soggette a procedura di rendicontazione le varianti che riguardino:

- i Piani attuativi che non comportino variazioni al PRG;
- le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi (elementi geometrici delle costruzioni);
- la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi ricadenti in ambiti consolidati (compresi i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

Contestualmente, l'art.6 della Legge provinciale n.1 del 2008 dispone inoltre che il processo di rendicontazione contenga, nel caso ne ricorrano i presupposti, la Valutazione d'Incidenza al fine di considerare gli effetti diretti e indiretti dei piani sulle aree protette (SIC e ZPS). Da ciò ne consegue che nei casi in specie, la variante al PRG debba essere sottoposta a procedura di rendicontazione urbanistica.

Verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica della variante al PRG di Livo.

Si riporta di seguito quanto già riferito nella relazione accompagnatoria alla variante approvata in prima adozione incrementando la valutazione per le nuove modifiche introdotte in sede di adozione definitiva che in sostanza riguarda solo la variante n. 13 e stralciando le varianti n. 8-37-59-67-70.

“In prima analisi appare evidente, che rispetto al numero di modifiche introdotte e in considerazione della loro portata, la variante al PRG in questione possa considerarsi esente dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

Risulta in ogni caso utile, ove necessario, operare una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al PRG, al fine di verificare preliminarmente:

l'esistenza delle aree della “Rete Natura 2000” (SIC e ZPS) ed eventualmente verificare gli effetti diretti e indiretti sulle medesime;

l'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

il grado di “coerenza interna”, rispetto agli al quadro delineato dal PRG vigente;

il grado di “coerenza esterna”, rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE). Tale verifica risulta particolarmente necessaria in quanto per certi aspetti il PRG vigente non è ancora adeguato al nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

Infine, si ritiene prioritario tenere conto dei reali obiettivi ambientali contenuti nel progetto di variante ovvero le motivazioni che, in alcuni casi, hanno portato l'Amministrazione comunale a modificare le previsioni urbanistiche vigenti.

Le tabelle di seguito riportate esplicitano le tematiche oggetto di verifica.”

VARIANTE N. 2-7-14-15-16-22-24-29-31-32-33-35-39-40-41-43-44-45-48-49-50-54-55-56-60-66-68-73-74-75-79-80-81			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da verde privato a residenziale di completamento		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo "Varianti cartografiche"		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000"			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccole aree edificabili che consentono la realizzazione di una ridotta volumetria			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto incidono sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo riferito al dimensionamento allegato alla relazione.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	Le varianti in oggetto, non modificano il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto di variante non ricadono in "Aree di Tutela Ambientale"	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	Le varianti pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementano la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 13			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da area residenziale di completamento e area agricola di rilevanza locale a verde privato		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccole aree edificabili che consentono la realizzazione di una ridotta volumetria			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto incidono sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo riferito al dimensionamento allegato alla relazione.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	Le varianti in oggetto, non modificano il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto di variante non ricadono in “Aree di Tutela Ambientale”	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	Le varianti pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementano la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTI N. 3-4-9-18-19-27-28-30-36-38-47-51-57-63-77			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazioni che riguardano la viabilità e servizi alla viabilità- parcheggi.		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di interventi che non interessano aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di lievi interventi di viabilità locale e la possibilità di costruire piccoli parcheggi			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			NESSUNO
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell’ art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell’elenco stabilito con Delibera G.P. n.3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l’individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto non incidono sul dimensionamento residenziale del PRG vigente.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	Le varianti in oggetto, riguardano piccoli interventi sulla viabilità locale e la destinazione di nuove aree a parcheggio.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			NESSUNO
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	Le porzioni di territorio oggetto di variante anche se incidono marginalmente sul sistema delle Invarianti del PUP non generano interferenze in quanto riportano lo stato dei luoghi esistente	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	Non rilevante	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici” del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE			NESSUNO

VARIANTE N. 10-12-17-23-34-58-64-69-76-78			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da verde privato a residenziale di nuova espansione		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccole aree edificabili che consentono la realizzazione di ridotte volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto incidono sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo riferito al dimensionamento allegato alla relazione.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	Le varianti in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in “Aree di Tutela Ambientale”	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	La variante pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementa la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferisce con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 6			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da completamento a servizi pubblici		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccola area e ridotte volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto incide sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo riferito al dimensionamento allegato alla relazione.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in “Aree di Tutela Ambientale”	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	La variante pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementa la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferisce con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 20			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da espansione ad alberghiera		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccola area e ridotte volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto non incide sul dimensionamento.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in “Aree di Tutela Ambientale”	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	La variante pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementa la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferisce con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 11-21-25-26-42-46-53-61			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da residenziale o servizi pubblici o artigianale a verde privato o agricolo		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di riduzione di carico urbanistico ovvero di variazioni da aree specificatamente destinate all'edificazione ad aree non specificatamente destinate all'edificazione			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto incidono sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo riferito al dimensionamento allegato alla relazione.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
	VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)		
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto di variante non ricadono in “Aree di Tutela Ambientale”	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	Le varianti pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementano la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferisce con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 55			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da artigianale a residenziale di completamento		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo "Varianti cartografiche"		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000"			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccole aree edificabili che consentono la realizzazione di una ridotta volumetria			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto incidono sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo riferito al dimensionamento allegato alla relazione.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	Le varianti in oggetto, non modificano il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto di variante non ricadono in "Aree di Tutela Ambientale"	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	Le varianti pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementano la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 62			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Da area a bosco a area campeggi ed attrezzature turistiche		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo "Varianti cartografiche"		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000"			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccola area e ridotte volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto non incide sul dimensionamento.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente, per ampia parte è ricompresa nella fascia di rispetto stradale.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	La variante pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementa la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 83			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Da area verde privato ad area per impianti zootecnici		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo "Varianti cartografiche"		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000"			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccola area e ridotte volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto non incide sul dimensionamento.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	L'ampliamento dell'area ricade leggermente zona agricola di pregio	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	La variante pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementa la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici" e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTE N. 84			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazione da area per magazzino prodotti agricoli ad area produttiva del settore secondario		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Varianti cartografiche”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di piccole aree edificabili che consentono la realizzazione di una ridotta volumetria			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. Le varianti in oggetto incidono sul dimensionamento e le dinamiche generali sono ampiamente trattate nel capitolo	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	Le varianti in oggetto, non modificano il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zona (bianca... agricola non di pregio) e non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo	Non rilevante	NESSUNO
	Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto di variante non ricadono in “Aree di Tutela Ambientale”	NESSUNO
PGUAP	Rischio idrogeologico	Le varianti pur modificando lo stato di uso del suolo non incrementano la classe di rischio. (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici” e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici” del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

VARIANTI N. 5-85 schede n. 37 (Scanna) n. 16 (Varollo).			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Variazioni delle schede di due edifici nel centro storico per la variazione della categoria d'intervento (scheda n. 37), la possibilità di variare le falde di copertura ammettendo la copertura a due falde (scheda n. 16).		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo “Sintesi delle variazioni apportate al Piano regolatore”		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA In relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di “Rete Natura 2000”			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di riduzione di carico urbanistico ovvero di variazioni da edificabile a non edificabile			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente del comune di Livo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano lievi modifiche agli oggetti sulle facciate secondarie degli edifici senza interferire con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il Comune di Livo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	Il comune di Livo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. La varianti in oggetto riducono la volumetria e non incidono sul dimensionamento residenziale del PRG vigente.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	NESSUNO
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	NESSUNO
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	Le modifiche sono irrilevanti rispetto al sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	
	Sistema insediativo	Non rilevante	
	Tutele Paesistiche	Non rilevante	
PGUAP	Rischio idrogeologico	Non rilevante	NESSUNO
	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli “Ambiti fluviali idraulici “e con gli “Ambiti fluviali paesaggistici”del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		Le varianti non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO

Conclusioni

In termini di coerenza interna, ovvero rispetto al quadro delineato del PRG vigente, si è potuto verificare che la variante ne conferma l'impostazione complessiva, non alterando significativamente i carichi urbanistici esistenti.

Rispetto alla pianificazione sovraordinata (coerenza esterna), si è verificato che la variante al PRG non insiste sul sistema delle Invarianti e delle Reti ecologiche del PUP.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, la verifica preventiva del incremento delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP, ha evidenziato incrementi non significativi. In particolare trattasi di incrementi di classe da Rischio R1 a massimo R2.

Per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d'acqua prevista dagli ambiti fluviali del PGUAP non si riscontrano interferenze.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere, previste all'interno delle aree oggetto di variante, alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente. Rispetto alla tutela dei SIC (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione d'Incidenza in quanto le varianti proposte non interessano tali siti.

Con riferimento agli obiettivi ambientali intrinseci alle nuove previsioni urbanistiche introdotte dalla variante appare evidente, che le modifiche riguardanti le limitazioni culturali ai fini della tutela paesaggistica risultano perfettamente funzionali ed efficaci anche ai fini della salvaguardia ambientale.”

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla variante al PRG e in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può quindi ritenere che, la stessa, non debba essere sottoposta a procedura di rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 6 della legge urbanistica.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella deliberazione di adozione definitiva della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.